



ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel./Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it

sito web: www.icsaponara.gov.it

Circolare n. 68

Al sito web
Ai docenti
Ad Argoscuolanext

Oggetto: Incompatibilità con la funzione docente e libera professione

Ricordo al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite le norme vigenti in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto dal docente col MIUR.

1. Normativa

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, estende al personale docente dipendente da Enti locali le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni, ricorribili al sindaco o al presidente della provincia che decidono in via definitiva.

Per le procedure di autorizzazione va applicato l'art. 53, comma 10 del D. Lgs. 165/2001 citato. Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende

accordata se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione. Con sentenza n. 129/1998 il TAR Piemonte ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione in modo occasionale o non collidente con gli interessi dell'Amministrazione stessa non può essere negata se non con provvedimento motivato, che spieghi perché il dipendente richiedente non può svolgere l'incarico.

Circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto autonomistico decorrente dall'1/9/2000 a seguito dell'entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999, n. 275, essa è da ritenersi intestata al dirigente scolastico.

La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto.

La Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria 1997), ha introdotto varie innovazioni all'impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1, commi 56-60 ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di "svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa". La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.

Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I./1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.AA. n. 55 del 13/2/1998. Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che "al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto".

2. Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità

Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

a. Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:

1. attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
2. cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);

3. libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 4);
4. lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente;
5. cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi , titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico o comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti.
6. altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il dirigente scolastico e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.

Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

b. Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

1. attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato);
2. attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
3. utilizzazione economica da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.;
4. incarichi conferiti dalle OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa;
5. attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
6. partecipazione a società in qualità di semplice socio.

c. Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva (La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23 12 1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dell'impiego), che viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento.

1. incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio);
2. incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
3. partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
4. cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso;
5. attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
6. esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologo);
7. incarichi come revisore contabile.

Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell'orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23 12 1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dell'impiego) e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente in ossequio alla circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e all' OM 446/97 legge 662/96

1. esercizio delle attività commerciali , industriali e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc.) non ammesse in caso di regime a tempo pieno;
2. impiego alle dipendenze di privati.
3. tutte le attività compatibili previste per il lavoratore a tempo pieno.

Alla presente si allegano:

1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
2. Legge n. 692 del 1996 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
3. D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
4. circolare MIUR 1584 del 29.07.2005 "Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente";
5. Stralci normativa incompatibilità con la funzione docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia Arena

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

La presente circolare, con i suoi allegati, viene notificata ai docenti su Argoscuolanext e pubblicata in modo permanente sul sito www.icsaponara.gov.it nella sezione Codici di comportamento e codici disciplinari